Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n. 25711

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

Con ordinanza n. 2404 del 22. 3.2023, il Tribunale di Patti, accogliendo in parte il ricorso proposto, ai sensi dellâ??art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, dallâ??avv. (*omissis*), liquidò in favore dellâ??istante la somma di Euro 5.534,00 quale compenso complessivo per lâ??attività difensiva da questi svolta in favore di (*omissis*) e (*omissis*) nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 100385/2004 svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale, escludendo dalle voci degli onorari quella prevista per la fase istruttoria, perché non svolta.

Per la cassazione di questa ordinanza, con ricorso notificato tramite pec a (*omissis*) il 27.7.2023 ed a mezzo posta con invio il 7.7.2023 a (*omissis*), ha proposto ricorso lâ??avv. (*omissis*).

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Con lâ??unico motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia escluso la spettanza del compenso per la fase di trattazione e di istruttoria della causa, perché non svolta, in contrasto con gli atti del processo, da cui risultava che egli aveva regolarmente presenziato a numerose udienze di trattazione ed aveva esaminato diversi documenti prodotti dalla controparte.

Il motivo Ã" manifestamente fondato.

Lâ??art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per lâ??attività difensiva svolta dallâ??avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dallâ??elencazione delle attivitA in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, Ã" agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione Ã" confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase Ã" denominata â??Fase istruttoria e/o di trattazioneâ?•. La conseguenza Ã" che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dallâ??effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attivitA a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o $pi\tilde{A}^1$ udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019).

La decisione impugnata, che ha escluso il compenso del difensore per la fase istruttoria, con la perentoria affermazione che essa non si era svolta, appare pertanto in contrasto con la lettera della disposizione normativa sopra citata, da cui può ricavarsi la conclusione che nel giudizio di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce unâ??attività necessaria.

A questa considerazione, già sufficiente allâ??accoglimento del ricorso, merita aggiungere che, nel caso di spece, il ricorrente ha indicato in modo specifico di avere svolto attività istruttoria di tipo probatorio, deducendo che nel giudizio erano stati prodotti documenti che necessitavano di esame, e di avere partecipato a numerose udienze di trattazione della causa, di cui ha elencato le date di svolgimento, sicché anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato non presenta nemmeno una apparente giustificazione.

Lâ??ordinanza va pertanto cassata sul punto, con rinvio della causa allo stesso ufficio giudiziario, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.



La Corte accoglie il ricorso, cassa lâ??ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Patti, in diversa composizione.

 $\cos \tilde{A}$ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2025.

Campi meta

Massima: Ai fini della liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile, il D.M. n. 55 del 2014, all'art. 4, comma 5, articola la prestazione professionale in diverse fasi, tra cui quella istruttoria.

Supporto Alla Lettura:

COMPENSO AVVOCATI

Con il **D.M. 10 marzo 2014, n. 55** il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Lâ??adozione dei parametri forensi Ã" stata resa necessaria dallâ??art. 13 della legge professionale forense che ha previsto lâ??adozione da parte del Ministero di parametri, aggiornati ogni due anni, che trovano applicazione quando allâ??atto dellâ??incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi di prestazione professionale resa nellâ??interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Il **D.M. 147/2022**, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, ha innovato la materia introducendo modifiche al D.M. 55/2014 ed importanti novitÃ, tra cui, oltre allâ??aggiornamento dei parametri al costo della vita, si segnala lâ??introduzione di criteri di determinazione della tariffa oraria a favore dellâ??avvocato.